

## Capo I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per la valorizzazione delle libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di frazione o località. Disciplina le forme di consultazione della popolazione previste dall'art. 8 del Tuel 18.08.200 n. 267, e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione popolare all'amministrazione locale. Disciplina infine le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Nel regolamento gli istituti di consultazione della popolazione sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per capi, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare alla popolazione ed all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale la popolazione esercita il ruolo di protagonista.
3. Ai fini del presente Regolamento per popolazione del Comune si intendono :
  - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali;
  - b) i cittadini, non iscritti nelle liste elettorali, di età superiore ai 16 anni; (N.B. : Aggiunta eventuale per correlarla alla fattispecie prevista dall'art. 9, comma 3, lettera b del Regolamento);
  - c) le persone non residenti che esercitano nel Comune stabilmente, la propria attività di lavoro, professionale ed imprenditoriale.

### Art. 2 Istituti di consultazione popolare

1. La consultazione della popolazione, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
  - a) Assemblee Pubbliche;
  - b) Incontri programmati;
  - c) Consultazione mediante l'invio di questionari;
  - d) Referendum.
2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione. Quelli relativi ai punti a), c) e d) anche nei confronti di particolari categorie e gruppi sociali o della

popolazione residente od operante in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

## Capo II ASSEMBLEE PUBBLICHE

### Art. 3 Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relative al territorio comunale, che riguardino i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2.
2. In particolare, possono costituire oggetto di dette assemblee pubbliche:
  - a) l'istituzione od il funzionamento dei servizi pubblici;
  - b) la realizzazione ed il mantenimento delle opere pubbliche;
  - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
  - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
  - e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministratori e popolazione.

### Art. 4 Convocazione – Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta dal Sindaco, a seguito di specifico provvedimento del consiglio comunale o della commissione consiliare competente per materia, ove ciò sia previsto nel Regolamento del Consiglio comunale.”
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo. Se la consultazione è di iniziativa popolare la relativa istanza viene esaminata da una commissione appositamente costituita formata dal Segretario Comunale, che la presiede, e dai responsabili di settore del Comune, la quale entro 15 giorni deve esprimersi sulla sua ammissibilità.

3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:
  - a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
  - b) i servizi con i quali il Comune dispone l'informazione dei cittadini.
4. Alle assemblee il Sindaco invita i componenti il Consiglio Comunale, nonché i componenti esterni, se nominati, delle commissioni consiliari collegate con gli argomenti in trattazione.
5. Non rientrano tra le assemblee normate da questo regolamento quelle indette dagli assessori comunali, per le attività attinenti alla loro funzione.

#### Art. 5

#### Assemblee – Organizzazione e partecipazione – Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dal Sindaco, su decisione del consiglio comunale o della commissione consiliare competente per materia, sono presiedute da lui o da un suo delegato.
2. All'assemblea assiste un dipendente comunale, designato dal Sindaco, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutta la popolazione interessata all'argomento in discussione. A ciascuno è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del presidente.
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione.
5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.
6. Il Sindaco rende noto alla popolazione quanto emerso nell'assemblea pubblica e le conseguenti valutazioni ed eventuali decisioni dell'organo proponente, attraverso l'utilizzo di adeguati mezzi di informazione.
7. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni sugli argomenti di cui al comma 2 del precedente articolo 3, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.

8. Il Sindaco incarica il Segretario di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno nella prima seduta dell'organo comunale competente per materia.

## Capo III INCONTRI PROGRAMMATI

### Art. 6 Finalità

1. Per poter raccogliere proposte, suggerimenti, annotazioni critiche, interrogazioni od altro, da parte della popolazione che ritenesse di intervenire, il Comune di Ceggia indice degli incontri programmati.

### Art. 7 Convocazione – Iniziativa e modalità

1. Gli incontri programmati si svolgono una volta all'anno, durante il mese di dicembre. Uno si tiene nel centro storico del Comune, un altro in Gainiga.
2. Gli incontri programmati sono convocati e presieduti dal sindaco, o da un suo delegato, con avviso, che sarà pubblicato all'albo comunale e in tutti i luoghi pubblici, dove normalmente si espongono gli avvisi comunali. La popolazione potrà essere messa a conoscenza della convocazione degli incontri programmati anche dagli altri mezzi di informazione del Comune.
3. Nell'avviso il sindaco può elencare anche dei punti che riterrà di voler trattare in modo specifico.

### Art. 8 Organizzazione e partecipazione – Conclusioni

1. Il Sindaco, o un suo delegato, apre la seduta con un breve saluto, relaziona su eventuali punti già in calendario, invita poi la popolazione intervenuta ad avanzare proposte, suggerimenti, annotazioni critiche, interrogazioni od altro.

2. Agli incontri programmati assiste un dipendente comunale designato dal Sindaco, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione
3. Agli incontri programmati il Sindaco, o un suo delegato, invita i componenti il Consiglio Comunale, nonché i componenti esterni delle commissioni consiliari collegate con gli argomenti in trattazione.
4. Il Sindaco, o un suo delegato, se è in grado, dà risposta direttamente alle richieste, altrimenti, nel più breve tempo possibile, invierà risposta scritta agli interroganti. Sintesi della risposta verrà portata alla conoscenza della cittadinanza nei modi più opportuni.

## Capo IV

# CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARI

### Art. 9

#### Finalità e metodi

1. Il Consiglio Comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi della popolazione o di una parte di essa, può effettuare una consultazione a mezzo di questionari.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio Comunale che dispone il relativo impegno di spesa, su attestazione finanziaria del responsabile del servizio.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti di:
  - a) tutta la popolazione interessata;
  - b) particolari categorie di persone, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
  - c) un campione limitato ad aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio Comunale, di tutti i cittadini elettori oppure di tutta la popolazione compresa in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

### Art. 10

#### Organizzazione

1. Con la deliberazione di cui all'art. 9, comma 2, il Consiglio comunale costituisce la Commissione preposta alla organizzazione della consultazione popolare. La commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La Commissione è così composta:
  - a) Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;
  - b) Presidente della Commissione Consiliare competente per l'oggetto della consultazione, con funzioni di Vice-Presidente;
  - c) Consigliere Comunale nominato dai gruppi di minoranza;
  - d) Segretario Comunale;
  - e) Funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune, con funzioni di Segretario.

3. La Commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale:
  - a) i contenuti sostanziali del questionario;
  - b) la delimitazione precisa delle categorie di persone da consultare o dalle quali estrarre il campione.
4. La Commissione:
  - a) approva il testo definitivo del questionario;
  - b) presenza all'eventuale estrazione del campione;
  - c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Sindaco, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
  - d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo sesto comma, verificandone la regolarità .
5. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione della popolazione sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e altri mezzi di informazione che ritiene opportuni.
6. La Commissione provvede:
  - a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire alle persone consultate di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione;
  - b) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto, stabilendo i modi;
  - c) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli distribuiti e registrandone il numero per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione. Tale verifica deve essere conclusa entro e non oltre 20 giorni dalla ultimazione della raccolta dei questionari stessi;
  - d) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti.

## Art. 11

### Conclusione – Esito – Utilizzazione

1. La Commissione provvede immediatamente ad inoltrare al Consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti e rende noto alla popolazione il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione ritenuti più opportuni.
2. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio Comunale.

## Capo V REFERENDUM NORME GENERALI

### Art. 12 Finalità

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza del comune, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà e i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto – o proposto – l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:
  - a) le utilità pubbliche che con le stesse s'intende conseguire;
  - b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

### Art. 13 Referendum ammessi – Data di effettuazione

1. La consultazione referendaria si effettua almeno ogni due anni e si svolge, per tutti i referendum già dichiarati fin lì ammessi, in un'unica giornata di domenica, non in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, in conformità a quanto stabilito nello statuto.
2. La data per la consultazione referendaria è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare ammessi, almeno sessanta giorni prima di quella in cui dovrà tenersi la consultazione.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni provinciali, comunali o circoscrizionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

#### Art. 14 Iniziativa referendaria

1. Il referendum si propone:
  - a) per iniziativa del Consiglio comunale quando si tratta di un referendum di tipo consultivo;
  - b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

#### Art. 15 Iniziativa del Consiglio Comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, o di un quinto dei consiglieri comunali assegnati ai sensi dell'art. 39, 2° comma D. Leg.vo 267/2000, quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempo di intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal responsabile del servizio finanziario con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito – o dei quesiti – da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

## Art. 16 Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum, ai fini di ottenere un giudizio preventivo di ammissibilità procedono, con la sottoscrizione di almeno 1/10 del numero degli elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito – o dei quesiti – che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina tra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Il Sindaco, entro quindici giorni, provvede alla nomina e convocazione della Commissione di cui all'art. 44 dello Statuto comunale, la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Le adunanze della Commissione sono presiedute dal Segretario comunale. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà di intervento se richiesto dalla Commissione.
5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello della presentazione della richiesta., salvo non ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 3 nel qual caso tale termine decorre dal momento della presentazione degli adeguamenti richiesti.
6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.
7. Il Consiglio Comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a quanto stabilito nello statuto comunale. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.
9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Ceggia – Richiesta di referendum consultivo/abrogativo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore.
11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.
12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate a norma di legge e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.
13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa a l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio Comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.
14. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nel tempo previsto dall'articolo 13 del presente regolamento.

## Capo VI

# LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

### Art. 17

#### Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al cinquanta per cento più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La Commissione verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

### Art. 18

#### Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui agli artt. 15 e 16 del presente regolamento.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno sessanta giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 13. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;

- c) le modalità della votazione;
  - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato sul certificato elettorale;
  - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
4. Nel caso siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
  5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene integrata, per manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il decimo giorno precedente la data della votazione
  6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

#### Art. 19

#### Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei Capi Gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco da avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori e alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi di informazione.

## Capo VII ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

### Art. 20 Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. Le segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

### Art. 21 I certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

### Art. 22 L'ufficio di sezione

1. Le disposizioni di cui ai seguenti commi del presente articolo si applicano solo nel caso in cui le operazioni di voto per i referendum non avvengano in coincidenza con altre operazioni elettorali diverse da quelle elencate al 4° comma dell'art. 8 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
2. Ciascun ufficio di sezione è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

3. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
6. L'impegno dei componenti degli uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

### Art. 23

#### Organizzazione e orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita e arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto previsto dal T.U. 30 marzo 1957, n.761.
2. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
4. Nel caso in cui il referendum sia indetto in concomitanza di altre operazioni elettorali, l'orario delle predette operazioni è subordinato a quanto stabilito per queste ultime.
5. Nelle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capo Gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

6. Le schede per i referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
7. Le schede sono vidimate con sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
8. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
9. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla segreteria del Comune stesso.
10. Nel caso in cui il referendum abbia avuto luogo in concomitanza con altre operazioni elettorali, le operazioni di scrutinio di cui al precedente comma 9, avranno inizio, solo dopo la ultimazione di quelli delle altre operazioni elettorali.

#### Art. 24

#### Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
  - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e a far constatare che è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 17;
  - b) al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati dei referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale. Nel verbale sono registrati eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario Comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione Comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro cinque giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
  - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione ritenute più opportune;
  - b) al Consiglio Comunale, mediante invio ai Capi Gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;
  - c) al comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.
7. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione dei referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.
8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.
9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario Comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

## Capo VIII

# ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

### Art. 25

#### Referendum – Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

### Art. 26

#### Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata al rappresentante del Comitato dei promotori.

## Capo IX LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

### Art. 27

#### Albo delle libere forme associative.

1. E' istituito l'albo delle libere forme associative.
2. Potranno essere iscritte all'albo le libere forme associative:
  - per le quali risulti dal proprio statuto, o da qualsiasi atto di programmazione generale che le finalità perseguite dalle stesse sono coerenti con i fini del comune, come esplicitato dall'articolo 6 dello statuto comunale;
  - che siano aperte alla cittadinanza con partecipazione attiva e passiva;
  - che assicurino la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali e la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione;
  - che assicurino l'assenza di fini di lucro.

### Art. 28

#### Iscrizione all'albo delle libere forme associative.

1. L'iscrizione all'albo viene fatta una volta per sempre.
2. Alle libere forme associative iscritte all'albo viene chiesto di comunicare al comune le eventuali variazioni del proprio statuto e la composizione dei suoi organi direttivi o di rappresentanza.
3. Le libere forme associative iscritte all'albo:
  - potranno essere consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, nelle forme stabilite dal presente regolamento;
  - potranno accedere alle strutture e ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dal regolamento sull'utilizzo dei beni comunali;
  - potranno ottenere il patrocinio del comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate ed ottenere contribuzioni così come previsto dall'apposito regolamento.

## Capo X

### ISTANZE, PETIZIONI DI CITTADINI

#### Art. 29

#### Procedure per l'ammissione delle istanze.

1. Ogni cittadino singolo o associato può inviare al protocollo del Comune, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari, dopo averne riscontrato la pertinenza, inserisce dette istanze, petizioni e proposte all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. Il consiglio comunale, esprimerà, dopo adeguato dibattito, parere, che sarà comunicato entro dieci giorni dalla pubblicazione della deliberazione al cittadino singolo o associato proponente.

## Capo XI DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 30

#### Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum sono disciplinati dal presente regolamento.

### Art. 31

#### Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. È riprodotto in formato cm 15x25, secondo le modalità di cui al precedente art. 23 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

### Art. 32

#### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla esecutività della delibera consiliare che lo ha approvato.